

Il D.lgs. 25 Novembre 2016, n. 222 (c.d. SCIA 2)

Bologna, 12 Maggio 2017

Stefano Augusto
stefano.agusto@student.unife.it

Struttura

- Art. 1: Oggetto;
- Art. 2: Regimi amministrativi delle attività private;
- Art. 3: Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia;
- Art. 4: Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza;
- Art. 5: Livelli ulteriori di semplificazione;
- Art. 6: Disposizioni finali;
- Allegato: Tabella A

Art. 6, co. 2

*<< Le Regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto **entro il 30 giugno 2017** >>*

I regimi amministrativi (artt. 2, co. 2, 3, 5)

- **Comunicazione** (eventuale concentrazione di comunicazioni)
- **Segnalazione certificata di inizio attività** (rinvio art. 19 L. 241)
- **Scia unica** (rinvio alla disciplina ex art. 19-bis, co. 2 L. 241)
- **Scia condizionata** (rinvio alla disciplina ex art. 19-bis, co. 2 L. 241)
- **Autorizzazione** espressa o silenzio assenso (ove previsto)

Tabella A

- Divisa in tre sezioni: Attività commerciali (e assimilabili), Edilizia e Ambiente;
- Presenta quattro colonne, indicanti:
 1. L'attività;
 2. Il regime amministrativo previsto;
 3. La eventuale concentrazione di regimi amministrativi;
 4. In riferimenti normativi (nazionali e/o comunitari)

Art. 5

Per quanto concerne le ipotesi di attività **già previste** nella tabella A:

*<< Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i **livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati** dal presente decreto, **possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.** >>*

Art. 2, co. 6

Per quanto concerne ulteriori ipotesi di attività, **non previste** nella tabella A:

*<< Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, **possono** ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, **anche in ragione delle loro specificità territoriali**, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale. >>*

Art. 1, co. 2 D.lgs. 126/2016

*<< [...]. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private **non espressamente individuate** ai sensi dei **medesimi decreti** o specificatamente oggetto di disciplina da parte della **normativa europea, statale e regionale, sono libere.** >>*

Art. 3: semplificazioni in materia urbanistica

- Sono novellate numerose disposizioni del d.p.r. 380/2001 (c.d. TU sull'edilizia)
- Gli obiettivi sono:
 - a. Riduzione del numero dei regimi amministrativi;
 - b. Maggior grado di semplificazione;
 - c. Maggior grado di liberalizzazione delle attività edilizie

Regimi amministrativi in materia edilizia

1. Interventi in attività edilizia libera;
2. Interventi in attività libera che però richiedono una CLA (criterio di residualità);
3. Interventi assoggettati a SCIA;
4. Interventi per i quali è necessario il permesso di costruire;
5. Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire

Segnalazione certificata di agibilità

- Modifica degli artt. 24-26 del T.U. sull'Edilizia
- Non è più richiesto un certificato (leggasi: provvedimento espresso), bensì una segnalazione asseverata del privato;
- Si applica la disciplina di cui all'art. 19, co. 3 e 6-bis L. 241;
- Termine di 15 gg dal termine dei lavori
- Interventi per i quali è richiesta (art. 24 T.U., co. 2)
- Potere sanzionatorio in caso di mancata presentazione (art. 24 T.U., co. 3)

Art. 1, co. 4: derogabilità ai regimi amministrativi di cui alla tabella A

- Limitata alle attività commerciali (e assimilabili);
- Le finalità sono la tutela delle aree di particolare valore storico-culturale (art. 52 D.lgs. 42/2004);
- La discrezionalità è dei Comuni, che possono a tal fine attivare un “iter aggravato” per **vietare** o **subordinare** ad autorizzazione tali attività.